

Famiglia e Successioni

Pensione di reversibilità

Dovuta anche in caso di assegno Una Tantum

Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per l'Umbria – Sentenza 18 febbraio 2018 n.5

La sentenza della Corte dei Conti dirime la fattispecie concreta in cui la parte ricorrente aveva impugnato la determinazione negativa con cui l'INPS ha rigettato la richiesta di pensione di reversibilità avanzata dalla stessa nella qualità di coniuge divorziata.

La ricorrente infatti richiedeva la corresponsione della pensione assumendo di essere destinataria di assegno una tantum corrisposto, nell'ambito del divorzio congiunto. L'INPS negava tale diritto facendo riferimento alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità formatasi in epoca risalente che riconosceva la reversibilità solo nel caso in cui il coniuge fosse destinatario di assegno divorzile ed escludendolo in caso di dazione di assegno una tantum. La Corte ritiene di dare seguito alla tesi formatasi in epoca recente, secondo la quale *“l'adempimento dell'obbligo attraverso una prestazione unitaria attesterebbe sostanzialmente la titolarità dell'assegno divorzile”* (CC 13101/2010 e 11704/2011)

Pertanto nel caso concreto la corresponsione una tantum aveva ad oggetto l'usufrutto vitalizio sulla casa coniugale

La sentenza è consultabile integralmente a tale link:

<http://www.altalex.com/documents/news/2018/04/18/pensione-di-reversibilita-all-ex-coniuge-anche-se-ha-ricevuto-l-assegno-una-tantum>